



Ministero dell'Interno

Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere

PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA SPERIMENTAZIONE DEL MONITORAGGIO FINANZIARIO RELATIVO AL PROGETTO POMPEI

TRA

- il Ministero dell'interno, nella persona del Prefetto Dr. Bruno Frattasi, che riveste anche la qualifica di Coordinatore del Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere (di seguito CCASGO);
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica (di seguito DIPE), nella persona del Direttore Generale dell'Ufficio II, dr.ssa Isabella Imperato;
- la Soprintendenza Archeologica di Napoli e Pompei (di seguito Soprintendenza), nella persona del Soprintendente dr.ssa Teresa Elena Cinquantaquattro;
- il Gruppo di lavoro per la legalità e la sicurezza del "Progetto Pompei" (di seguito Gruppo di lavoro per la legalità e la sicurezza), nella persona del Prefetto Fernando Guida;
- il Consorzio CBI (di seguito CBI), che per conto dell'ABI cura l'attività bancaria on line per i servizi di corporate banking, entrambi rappresentati a diverso titolo dal dr. Giovanni Sabatini;

PREMESSO

- che l'art. 1, comma 5, della legge 17 marzo 1999, n. 144, prevede, fra l'altro, la costituzione, presso il CIPE, di un sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP);
- che, nel quadro delle iniziative antimafia è stato costituito il CCASGO con decreto emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il 14 marzo 2003, e successive modifiche e integrazioni, in relazione al disposto dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 190/2002, ora trasfuso nell'art. 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006;
- che l'art. 176, comma 3, lett. e), del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - come integrato dall'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto legislativo



Ministero dell'Interno

Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere

31 luglio 2007, n. 113 - domanda al CIPE di definire, sulla base delle linee guida indicate dal CCASGO, i contenuti degli accordi in materia di sicurezza e prevenzione e repressione della criminalità, che il soggetto aggiudicatore di infrastrutture strategiche è tenuto a stipulare con gli organi competenti, e di definire altresì lo schema di articolazione del monitoraggio;

- che la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, detta disposizioni in termini di adempimenti antimafia, prevedendo la tracciabilità dei flussi finanziari a carico di appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese ed a carico dei concessionari di finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo interessati a lavori, servizi e forniture pubbliche e disponendo – tra l'altro – che gli strumenti di pagamento riportino il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio, il CUP, nonché definendo il sistema delle sanzioni;
- che, il CIPE con delibere datate 27 marzo 2008, n. 50, 18 dicembre 2008, n. 107, e 26 marzo 2009, n. 34, ha avviato un periodo di sperimentazione del monitoraggio finanziario, previsto dal citato art. 176, comma 3, lett. e) del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., valutando i risultati conseguiti con la successiva delibera del 5 maggio 2011, n. 45;
- che il CIPE, con la citata delibera n. 45, ha preso atto, altresì, che i dati ottenuti con la sperimentazione sono stati utilizzati per l'elaborazione del "progetto C.A.P.A.C.I." (*Creating Automated Procedures Against Criminal Infiltration in public contracts*), ammesso a cofinanziamento da parte della Commissione Europea, ed ha disposto la prosecuzione della sperimentazione in atto prevedendo l'affiancamento, nell'ambito del progetto C.A.P.A.C.I., con altro idoneo intervento da individuare successivamente, e attribuendo le funzioni di coordinamento della sperimentazione al Ministero dell'interno e in specie al Coordinatore del CCASGO, attraverso un dedicato Gruppo di lavoro per la sperimentazione;
- che per il "Progetto Pompei" recante iniziative finalizzate ad interventi di conoscenza, conservazione, restauro e valorizzazione del patrimonio archeologico di Pompei, in data 5 aprile 2012 è stato sottoscritto un Protocollo di legalità tra la Prefettura U.T.G. di Napoli e la Soprintendenza Archeologica di Napoli e Pompei;



Ministero dell'Interno

Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere

- che detti sottoscrittori hanno convenuto che gli interventi oggetto di bandi di gara, pubblicati successivamente alla data di sottoscrizione del Protocollo di legalità, ricadranno nell'ambito delle procedure di sperimentazione del monitoraggio finanziario del progetto "C.A.P.A.C.I." secondo i criteri definiti nella citata deliberazione del CIPE del 5 maggio 2011 e con l'osservanza delle procedure di monitoraggio e delle relative sanzioni, a carico gli operatori economici della "filiera";
- che la documentazione di gara poneva a carico del soggetto risultato aggiudicatario l'obbligo di assumere esplicitamente gli obblighi previsti nel presente Protocollo operativo, sottoscrivendolo in segno di totale accettazione delle clausole in esso contenute, e di inserire, a pena di risoluzione automatica dei relativi contratti, analoghe clausole nei subcontratti e nei contratti con fornitori da lui stipulati;

tutto ciò premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate,

CONVENGONO

di avviare la sperimentazione del monitoraggio finanziario per il "Progetto Pompei" sulla base di criteri analoghi a quelli adoperati nell'ambito del sopra citato progetto C.A.P.A.C.I..

In relazione a quanto sopra le Parti in particolare concordano:

Art. 1

(Conti dedicati)

- I. Per il monitoraggio dei movimenti finanziari, per ciascun intervento del "Progetto Pompei", le imprese rientranti in ogni filiera come individuata all'articolo 1, comma 2, del Protocollo di legalità, sottoscritto tra la Prefettura di Napoli e la Soprintendenza, di cui alle premesse, devono utilizzare un conto corrente bancario o postale - aperto presso gli intermediari abilitati di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 - dedicato allo specifico intervento, sul quale accreditare gli incassi e addebitare i pagamenti connessi alla realizzazione dell'intervento stesso (ad eccezione di quanto indicato al successivo comma 3).



Ministero dell'Interno

Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere

Le movimentazioni dei conti dedicati dovranno avvenire esclusivamente tramite bonifico SEPA, bancario o postale, on line (salvo le eccezioni di cui al seguente comma 3).

2. I pagamenti effettuati dalle imprese di cui al comma 1 e destinati a dipendenti, a consulenti, a fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, all'acquisto di immobilizzazioni tecniche e comunque per le causali MGO riportate nell'allegato 1, quadro A, da 01 a 06 compreso, dovranno essere eseguiti tramite i conti dedicati, in relazione a ciascuna specifica causale, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dello specifico intervento, indipendentemente quindi dalla quota riferibile all'intervento stesso; nel caso la medesima impresa abbia contratti riferiti a più CUP di interventi compresi nel Progetto Pompei, il bonifico SEPA dovrà riportare il CUP del progetto con l'importo prevalente.
3. Per i pagamenti a favore di enti previdenziali, assicurativi ed istituzionali, nonché di gestori/fornitori di pubblici servizi, e comunque per le causali riportate nell'allegato 1, Quadro A, da 07 a 10, i soggetti di cui al comma 1 potranno utilizzare anche sistemi diversi dal bonifico SEPA on line, purché ne sia consentita la tracciabilità, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.
Per le piccole spese giornaliere, legate al minuto funzionamento dei cantieri, e ciascuna di importo inferiore o uguale a cinquecento euro, ovvero complessivamente non superiori a tremila euro a trimestre per ciascuno operatore della filiera, le imprese di cui al comma 1 potranno utilizzare sistemi di pagamento diversi dal bonifico SEPA on line, fermo restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per le spese giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico SEPA on line, bancario o postale, in favore di uno o più dipendenti.
4. Sono soggetti, altresì, al monitoraggio – e quindi da effettuare tramite bonifici on line, possibilmente SEPA - anche i movimenti finanziari connessi al reperimento, effettuato in Italia e all'estero, delle necessarie risorse finanziarie e al loro successivo rimborso, da eseguirsi anche per il tramite di terzi.
5. Oltre che per i pagamenti direttamente connessi alla realizzazione dell'intervento, il conto corrente dedicato può essere movimentato solo:
 - con giroconti / girofondi,



Ministero dell'Interno

Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere

- per l'addebito delle spese bancarie relative alla tenuta e alla gestione del conto stesso,
- per l'addebito di RID, effetti e simili, collegati comunque all'intervento,
- per l'incasso da sconto fatture e fattorizzazione di crediti e il pagamento delle spese relative,
- per il prelievo di contanti per le esigenze e con le modalità previste nel protocollo.

Art. 2

(Inserimento dati intermediari)

1. Per le esigenze del monitoraggio finanziario in argomento, le imprese di cui all'art. 1, comma 1, si impegnano ad autorizzare gli intermediari finanziari, presso i quali hanno istituito i conti dedicati, a trasmettere all'ente di cui al successivo art. 5, comma 4, gli elementi identificativi del rapporto (codici IBAN, o BIC per conti esteri) e le eventuali successive modifiche.
2. Le imprese di cui all'art.1, comma 1, si impegnano altresì ad aprire, entro sette giorni dalla stipula del proprio contratto, un conto corrente dedicato e a trasmettere alla Soprintendenza l'IBAN di tale conto prima di attivare incassi / pagamenti su detto conto e le generalità della persona autorizzata a operare su detto conto; inoltre, per consentire quanto previsto al comma 1, si impegnano a rilasciare una lettera di manleva al proprio intermediario finanziario, autorizzandolo a inviare flussi con gli estratti conto e gli esiti all'ente sopra indicato. Detta lettera deve essere inviata entro una settimana dalla firma del contratto e comunque prima che vi siano operazioni sul conto corrente.

Le imprese di cui all'art.1, comma 1, si impegnano a informare la Soprintendenza in merito all'invio della lettera di manleva al proprio intermediario finanziario, indicando anche la data dell'invio suddetto.

Le suddette imprese si impegnano a cambiare il conto dedicato solo dopo aver inviato una specifica comunicazione alla Soprintendenza, con l'indicazione del nuovo IBAN e la data di attivazione del nuovo conto e di disattivazione del precedente.

3. Le informazioni, di cui al successivo art. 3, che gli intermediari finanziari sono tenuti a trasmettere ai sensi del presente Protocollo, sono identificate, per contenuto e tipologia, nel documento tecnico denominato "Monitoraggio



Ministero dell'Interno

Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere

finanziario su rete CBI: i nuovi servizi CBI a supporto del monitoraggio finanziario" (vedi allegato 2).

Art. 3

(Inserimento dati operazioni)

1. Le imprese di cui all'art. 1, comma 1, si impegnano ad autorizzare gli intermediari finanziari, di cui all'art. 2, a trasmettere all'ente di cui al successivo art. 5, comma 4:
 - a) le informazioni relative alle movimentazioni finanziarie in addebito disposte con bonifici on line SEPA a valere sui conti suddetti. Di ogni transazione dovranno essere specificati "ad evento", oltre al conto corrente dedicato addebitato e all'ordinante, la data, il CUP (Codice Unico di Progetto) attribuito all'intervento, l'importo, il soggetto beneficiario col corrispondente codice fiscale o partita IVA e le relative coordinate bancarie (codici IBAN o BIC), nonché la causale MGO (identificata mediante apposito codice, come specificato nell'allegato 1 al presente atto); in particolare, su ciascun bonifico deve essere riportata la stringa //MIP/CUP/codifica MGO/IBAN del conto corrente addebitato, che evidenzia:
 - il CUP dell'intervento,
 - la causale MGO (di cui all'allegato 1),
 - il codice IBAN del conto addebitato;
 - b) gli estratti conto giornalieri relativi ai suddetti conti dedicati, da cui si potranno desumere anche le movimentazioni finanziarie in accredito di detti conti dedicati, provenienti da conti non dedicati.

Art. 4

(Banca Dati)

1. Per le esigenze di cui al presente Protocollo, il DIPE metterà a disposizione, ai soggetti e agli organismi di cui al successivo comma 2, le informazioni contenute nella banca dati già realizzata in sede di sperimentazione di parte della tratta T5 della Metro C di Roma e della Variante di Cannitello,



Ministero dell'Interno

Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere

configurata come sito web ad accesso riservato, e le relative procedure di alimentazione.

2. Le predette informazioni saranno rese accessibili dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - DIPE alla Commissione dell'Unione europea, al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, e – per quanto di competenza - alla Soprintendenza e al Gruppo di lavoro per la legalità e la sicurezza del "Progetto Pompei".

Art. 5

(Procedure di alimentazione dei dati)

1. Le imprese di cui all'art. 1, comma 1, che hanno aperto il conto corrente dedicato presso intermediari finanziari aderenti al circuito CBI (Customer to Business Interaction) devono effettuare tutti i pagamenti mediante bonifico SEPA on line, bancario o postale, che riporti le informazioni di cui al precedente art. 3, comma 1, lett. a), avvalendosi del servizio CBI.
2. Le imprese di cui all'art. 1, comma 1, che intrattengono rapporti di conto corrente presso intermediari non aderenti al Consorzio CBI, devono effettuare tutti i pagamenti mediante bonifico bancario che riporti le informazioni di cui al precedente art. 3, comma 1, lett. a).
3. Le imprese di cui all'art. 1, comma 1, comunicano alla Soprintendenza quale Stazione Appaltante - che a sua volta comunica tali dati al DIPE - gli estremi identificativi di cui all'allegato 3, comprensivi dei dati già previsti dall'art. 7, comma 2, del Protocollo di legalità, anche mediante inserimento diretto dei dati da parte dell'appaltatore nella banca dati della stazione appaltante. Dette imprese si impegnano altresì a informare tempestivamente la Soprintendenza in merito a qualunque variazione dei dati su indicati, segnalando dette variazioni anche all'impresa con cui hanno firmato il contratto.
4. La Soprintendenza provvederà a informare tempestivamente il DIPE in merito agli ordinativi di pagamento che emetterà a favore dell'appaltatore di ciascun progetto – segnalando CUP, data, nome e IBAN dell'impresa e importo – La Soprintendenza stessa darà altresì comunicazione al DIPE dell'avvenuto pagamento, quando di ciò informata dal Nuovo Sistema



Ministero dell'Interno

Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere

Finanziario (NSF) dell'Ispettorato Generale Rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE), come già previsto circa le modalità di pagamento del Programma Operativo Interregionale attrattori culturali, naturali e turistici (POIn Attrattori).

Il DIPE provvederà a far inserire dette informazioni nella banca dati MGO.

5. L'ente, che sarà indicato da CBI quale terminale informativo del proprio circuito, provvederà a trasmettere alla banca dati di cui all'art. 4, comma 1, le informazioni concernenti i bonifici emessi dai soggetti di cui al comma 1 e gli estratti conto mensili dei relativi conti dedicati.
6. Per le informazioni inerenti ai bonifici e agli estratti conto relativi ai soggetti di cui al comma 2, il gruppo di lavoro di cui al successivo art. 6 provvederà a definire le modalità di trasmissione dei dati.

Art. 6

(Ruoli e gruppo di lavoro)

1. Il Gruppo di lavoro incaricato della sperimentazione disciplinata nel progetto C.A.P.A.C.I., individuato nella delibera CIPE 45/2010, provvede al monitoraggio del presente Protocollo operativo. Alle riunioni del Gruppo possono partecipare, per gli specifici progetti, anche i rappresentanti dei soggetti firmatari del presente protocollo che già non vi facciano parte.
2. Alle riunioni del Gruppo potranno essere invitati a partecipare anche altre Amministrazioni, eventuali istituzioni bancarie e ulteriori soggetti il cui intervento si rilevi opportuno nel corso della sperimentazione.

Art. 7

(Sanzioni)

1. I contratti e subcontratti che siano stipulati successivamente alla sottoscrizione del presente protocollo operativo tra i soggetti indicati al precedente art. 1, comma 1, dovranno essere muniti di una clausola risolutiva espressa, la cui attivazione è prevista nei casi in cui i pagamenti eseguiti verso terzi dall'*accipiens* siano effettuati senza avvalersi degli



Ministero dell'Interno

Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere

intermediari di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ferma restando l'applicazione della sanzione di cui all'art. 6, comma 1, della legge n. 136/2010 e s.m.i.. Alla sanzione è associata anche una penale corrispondente al cinque per cento della transazione.

2. Ai fini dell'applicazione del presente protocollo operativo, nei contratti stipulati successivamente alla sottoscrizione del presente protocollo sarà inserita apposita clausola con la quale, a supporto e a garanzia del buon esito della sperimentazione, si prevede che:
 - a) costituisce causa di risoluzione del contratto:
 - la mancata apertura del conto corrente dedicato previsto all'art. 1, comma 1, primo periodo, entro il termine e con le modalità di cui all'art. 2, comma 2;
 - la violazione delle prescrizioni di cui all'art. 1, comma 1, ultimo periodo;
 - l'effettuazione di pagamenti, di cui all'art. 1, comma 1, senza utilizzo del conto corrente dedicato;
 - b) comporta l'applicazione di una penale nella misura fissa di euro cinquecento per ogni operazione:
 - il mancato rispetto di quanto previsto all'art. 1, comma 2;
 - il mancato rispetto di quanto previsto all'art. 1 comma 3;
 - il mancato rispetto di quanto previsto all'art. 1, comma 4;
 - il mancato rispetto di quanto previsto all'art. 1, comma 5;
 - c) la mancata annotazione, nel bonifico SEPA on-line, delle informazioni di cui all'art. 3, lettera a), comporta l'applicazione di una penale nella misura fissa di euro cinquecento per ogni operazione;
 - d) il mancato rilascio della lettera di manleva entro il termine indicato all'art. 2, comma 2, comporta l'applicazione di una penale nella misura fissa dello 0,5% (zero/cinque) dell'importo del contratto per ogni giorno di ritardo;
 - e) il mancato invio alla Soprintendenza di ciascuna delle comunicazioni di cui all'art. 2, comma 2, 1°, 2° e 3° periodo, comporta l'applicazione di una penale nella misura fissa di euro mille;
 - f) la mancata comunicazione alla Soprintendenza dei dati indicati all'art. 5,



Ministero dell'Interno

Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere

comma 3, ulteriori rispetto a quelli già previsti al richiamato art. 7, comma 2, del Protocollo di legalità, ovvero la comunicazione di dati inesatti, se non riconducibile ad errore scusabile, comporta l'applicazione a carico della parte inadempiente di una penale determinata nella misura fissa del cinque per cento dell'importo del contratto per il quale non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni.

Le violazioni di cui alle precedenti lettere b) e c), se ripetute per più di una volta, comportano la risoluzione del contratto.

Nel caso di applicazione, anche su segnalazione, di una penale, il contraente *in bonis* ne informa la Soprintendenza e la Direzione Investigativa Antimafia. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie eventualmente irrogabili ai sensi dell'articolo 6, commi 2, 3 e 4, della legge n. 136/2010 e s.m.i..

3. La Soprintendenza ha l'obbligo di indicare in ogni stato di avanzamento dei lavori, in un'apposita partitura del certificato di pagamento riservata alle note, le penali applicate nell'arco temporale di competenza del SAL medesimo e tratterrà le penali stesse dal SAL di competenza dell'appaltatore, che procederà alle corrispondenti trattenute verso il subcontraente / fornitore laddove responsabile della violazione. La Soprintendenza dovrà dare evidenza nel quadro economico dell'opera dell'ammontare delle penali via via applicate ai sensi del precedente comma 2, il cui importo complessivo sarà destinato all'incremento della sicurezza dell'opera e a far fronte ai costi dell'attività di monitoraggio, secondo un programma che la Soprintendenza sottoporrà al Gruppo di lavoro di cui al precedente art. 6.
4. Gli importi delle penali inserite negli strumenti contrattuali per le ipotesi di cui al secondo periodo del comma 1 sono affidate in custodia alla Soprintendenza e da questa poste a disposizione del soggetto che applica la clausola risolutiva espressa di cui allo stesso comma 1 nei limiti dei costi sostenuti per la sostituzione della controparte. L'eventuale parte residua di dette penali è destinata alle finalità previste dal precedente comma 3.



Ministero dell'Interno

Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere

Art. 8

(Ulteriori adempimenti)

1. L'Appaltatore, che sottoscrive il presente Protocollo in segno di piena accettazione delle clausole in esso contenute, si impegna a riportare nei subcontratti e nei contratti con fornitori analoghe clausole, inclusa la clausola che impegna subcontraenti e fornitori a inserire a loro volta le medesime clausole nei contratti da essi stipulati, e allegare a detti subcontratti e contratti copia del presente Protocollo, che sarà sottoscritto dalle parti per integrale accettazione del medesimo.
2. I contratti concernenti qualunque impresa della filiera come sopra definita che non contengono la clausola in questione sono nulli senza necessità di apposita declaratoria, con esclusivo accollo di responsabilità a carico dell'impresa che ha stipulato detti contratti con il proprio subcontraente o fornitore.

Art. 9

(Clausola finale)

1. La Soprintendenza, quale Stazione appaltante, vigila sull'attuazione del presente protocollo, comunicando al Gruppo di legalità, al CCASGO e al gruppo di lavoro C.A.P.A.C.I. intervenuti casi di violazioni e relative iniziative di tutela.
2. La Soprintendenza procede, in particolare, alla verifica dell'esattezza dei dati conferiti ai sensi del precedente art. 5, comma 3, e verifica il puntuale rispetto di quanto previsto all'art. 8.



Ministero dell'Interno

Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere

Ministero Interno
Comitato di Coordinamento per l'Alta
Sorveglianza delle Grandi Opere
Il Coordinatore
Prefetto Bruno Frattasi

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per la programmazione ed
il coordinamento della politica
economica.
Il Direttore Generale dell'Ufficio II
Dr.ssa Isabella Imperato

Gruppo di Lavoro per la Legalità e la
Sicurezza del progetto Pompei
Il Coordinatore
Prefetto Fernando Guida

CONSORZIO CBI per conto dell'ABI
entrambi rappresentati dal
Dr. Giovanni Sabatini

Soprintendenza Archeologica
di Napoli e Pompei
La Soprintendente
Dr.ssa Teresa Elena Cinquantaquattro

Pompei, 6 febbraio 2013



Ministero dell'Interno

Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere

PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA SPERIMENTAZIONE DEL MONITORAGGIO FINANZIARIO RELATIVO AL PROGETTO POMPEI

ALLEGATO 1

CAUSALI "MGO"

Quadro A: pagamenti a favore di conti non dedicati

Codice	Causale
01	Stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati)
02	Manodopera (emolumenti a operai)
03	Personale distaccato
04	Spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti e pubblicità canoni per utenze e affitto)
05	Immobilizzazioni (cespiti ammortizzabili all'atto dell'acquisto)
06	Consulenze legali, amministrative, tributarie e tecniche
07	Imposte e tasse
08	Assicurazioni e fidejussioni
09	Contributi (INPS INAIL CASSA EDILE)
10	Gestori e fornitori di pubblici servizi

Quadro B: pagamenti da e incassi a favore di conti dedicati

Codice	Causale
00	Committenti (affidatari e subaffidatari)
11	Noleggi a freddo
12	Noleggi a caldo
13	Forniture di ferro
14	Forniture di calcestruzzo/cemento
15	Forniture di inerti (pietrisco, sabbia, materiale da cantiere in genere)
16	Altre forniture
17	Trasporti (tutti)
18	Progettazione
19	Espropri (servizi e oneri)
20	Guardiania
21	Spese di cantiere
22	Mensa cantiere
23	Pulizie cantiere
24	Affidamenti lavori
25	Factor
26	Scavo e movimento terra
27	Smaltimento terra
28	Smaltimento rifiuti



Ministero dell'Interno

Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere

PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA SPERIMENTAZIONE DEL MONITORAGGIO FINANZIARIO RELATIVO AL PROGETTO POMPEI

ALLEGATO 2



Monitoraggio finanziario su Rete CBI

I Nuovi Servizi CBI a supporto del monitoraggio finanziario

Riferimenti	
Oggetto:	I Nuovi Servizi CBI a supporto del monitoraggio finanziario
Modello Documento:	CBI.doc
Nome File:	Soluzione CBI per monitoraggio finanziario - v.00.01.00 Allegato Protocollo Pompei.doc
Versione:	00.01.00 – Pagine 14
Ultimo aggiornamento:	04/02/2013 5:21
Data creazione:	13/12/2012
Autore:	Standard e Architettura
Revisore:	Consiglio Direttivo CBI

Handwritten signatures and initials:
BN, 22, NY, ls, Am



Ministero dell'Interno

Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere

Riservatezza e divulgazione

Il "Consorzio Customer to Business Interaction" – di seguito definito Consorzio CBI – in qualità di titolare dei marchi CBI fornisce queste informazioni prevedendo che siano mantenuti i livelli di correttezza e, se indicati, di riservatezza sui relativi contenuti.

Il documento potrà pertanto essere fotocopiato o riprodotto in tutto o in parte ed i contenuti potranno essere divulgati a terzi, anche consulenti, purché siano rispettate le disposizioni di cui alla *Intellectual Property Rights* disponibile sul sito web consortile.

Indice dei Contenuti

1	Introduzione al servizio CBI	p. 3
1.1	Il Servizio di Nodo CBI	p. 4
2	Obiettivi	p. 4
3	Premessa	p. 5
3.1	Requisiti	p. 5
4	Presupposti realizzativi	p. 5
5	Il modello di servizio	p. 6
5.1	Le funzioni CBI proposte	p. 6
5.2	Attori coinvolti	p. 7
5.3	Attività in carico alle Aziende	p. 8
5.4	Attività in carico alle Banche	p. 8
5.5	Riconciliazione con il movimento di accredito	p. 9
6	Costi	p. 10
7	Appendice	p. 11
7.1	Dettagli tecnici	p. 12
7.1.1	Attori coinvolti	p. 11
7.1.2	Il processo di servizio	p. 12
7.1.3	Dati del GSM	p. 14
7.2	Glossario	p. 14

Handwritten signatures and initials, including a large 'PN' and a '2'.



Ministero dell'Interno

Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere

1. Introduzione al servizio CBI

Il servizio di Corporate Banking Interbancario (CBI) è operativo sin dal 1995 come servizio di accesso telematico delle aziende al sistema interbancario dei pagamenti. Dal punto di vista delle imprese rappresenta un rilevante vantaggio, consentendo un rapporto on-line in una logica *business-to-business* con un'unica banca (chiamata Banca Proponente), che fornisce una vasta gamma di funzioni finanziarie, informative e commerciali. In tal modo l'impresa semplifica e razionalizza la gestione dei rapporti di conto corrente intrattenuti con una pluralità di banche (in Italia le imprese intrattengono in media 5 rapporti di conto corrente con altrettante banche di riferimento) non solo perché si avvale di un unico punto di accesso nei confronti di una pluralità di banche ma anche per l'adozione di una messaggistica standardizzata che garantisca l'interoperabilità e la raggiungibilità del sistema; quest'ultima consente all'impresa dotata di adeguate soluzioni organizzative improntate ad elevata automazione di "riconciliare" le informazioni provenienti dalle banche con i propri dati (di contabilità, magazzino, recupero crediti, ecc.).

L'evoluzione di tale network interbancario di *payment initiation*, ultimato nel 2007 dall'allora ACBI (Associazione per il Corporate Banking Interbancario) – costituita con il coordinamento dell'ABI nel 2001, al fine di sviluppare e migliorare in ambito cooperativo il Servizio CBI –, si chiama CBI 2 e consente alle aziende italiane di affiancare alle tradizionali funzioni di incasso, pagamento e informative ulteriori servizi a valore aggiunto anche nell'ambito della gestione documentale.




Figura 1

Grazie alla nuova infrastruttura tecnologica, costruita sulla base delle richieste espresse da tutti gli *stakeholder* del servizio CBI e alle nuove dinamiche internazionali in corso, le oltre 885.000 imprese utenti delle 613 banche aderenti al neo-costituito Consorzio Customer to Business Interaction – CBI già Associazione per il CBI (che rappresentano circa il 90% del totale attivo del sistema bancario) potranno dialogare direttamente tra loro sfruttando il canale del Corporate Banking Interbancario, in un'ottica di tipo *end-to-end*, favorendo l'*STP* (*Straight Through Processing*)¹ e beneficiando di un quadro dei pagamenti sempre più integrato.

¹ "Nella concatenazione di eventi, tipica di una filiera articolata tra molteplici soggetti, i più significativi vantaggi connessi con l'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) dipendono dalla possibilità di

Handwritten signatures and initials, including 'RZ', 'LX', and 'Sp'.



Ministero dell'Interno

Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere
Di notevole interesse nel processo di modellazione di tali servizi sono state le forti spinte esogene derivanti dalle nuove linee evolutive prospettate in ambito SEPA (Single Euro Payment Area), nonché il recente fermento in ambito internazionale sul tema della definizione di standard sui servizi di pagamento e di gestione documentale con particolare riguardo alla *supply chain* e *financial value chain*, vale a dire alla gestione del ciclo attivo logistico-commerciale e di quello finanziario.

1.1 Il Servizio di Nodo CBI

Nel corso del 2008, e in linea con gli obiettivi strategici del Sistema Bancario, il Consorzio CBI ha intrapreso un percorso di evoluzione del proprio posizionamento verso un ruolo di Nodo di Sistema e super partes rappresentante il Sistema Bancario verso soggetti istituzionali. Il Consorzio CBI si configura quindi quale gestore di un punto di accesso alla propria rete nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni che richiedano l'utilizzo delle funzioni CBI.

- Tale servizio, usualmente identificato come servizio di "Nodo CBI" di sistema è un gateway che permette l'accesso diretto alla rete CBI da parte di soggetti istituzionali (es. PP.AA. centrali) per lo scambio di flussi con il sistema bancario.
- I servizi di nodo CBI vengono erogati attraverso un outsourcer del Consorzio CBI, corrispondente ad un Soggetto Tecnico CBI (iscritto all'apposito albo) assegnatario dell'apposito bando di gara (di fatto un'ATI di soggetti tecnici).

Lo schema di connessione offerta dal Nodo CBI è rappresentato nella figura seguente:



Figura 2

2 Obiettivi

Il presente documento ha lo scopo di illustrare come i servizi CBI possano essere utilizzati per soddisfare le richieste avanzate dal Ministero Economia e Finanze, il Ministero degli Interni, Ministero delle Infrastrutture, Comitato di Sorveglianza Grandi Opere, la DIA, PCM (Presidenza Consiglio dei Ministri) e DIPE (Dipartimento per il Coordinamento della Politica Economica) al fine di realizzare un sistema che consenta di monitorare i flussi di natura finanziaria legati alla realizzazione di grandi opere e più in generale al monitoraggio dei progetti d'investimento pubblico.

A tal fine, in collaborazione con i soggetti sopra elencati, si è condiviso un modello di servizio che consiste nell'utilizzo combinato dei servizi CBI "Disposizioni di pagamento XML SEPA", "Esito verso ordinante e beneficiario" e "Rendicontazioni".

immediato utilizzo, nel passaggio da una persona/struttura/fase all'altra, dei dati contenuti in un documento informatico elaborabile, senza alcun ulteriore intervento su dati già validati o "certificati" (Straight Through Processing, STP)." CNEL "La dematerializzazione dei documenti nelle attività di amministrazione, finanza e controllo", 28 Aprile 2005.

BZ
2
4
AS
AK
H



Ministero dell'Interno

Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere

3 Premessa

Le esigenze del Ministero Economia e Finanze, il Ministero degli Interni, Ministero delle Infrastrutture, Comitato di Sorveglianza Grandi Opere, la DIA, PCM (Presidenza Consiglio dei Ministri), e DIPE (Dipartimento per il Coordinamento della Politica Economica) sono di natura composita ma tuttavia riconducibili ad una unica richiesta: monitorare i pagamenti generati con specifiche finalità di ordine pubblico. Ciò al fine di rendere noto ai soggetti interessati per ogni singola opera pubblica realizzata, sia l'evoluzione dei pagamenti lungo tutta la filiera cliente/fornitore, sia i flussi finanziari movimentati dalle aziende monitorati su specifici conti correnti dedicati alla specifica opera pubblica ai sensi dell'art. 161 del Codice dei contratti pubblici dei lavori, servizi e forniture.

Al fine di fornire una congrua risposta alle esigenze sopra descritte, il Consorzio CBI ha provveduto ad identificare una soluzione che consenta di monitorare i pagamenti effettuati dai soggetti oggetto di monitoraggio a condizione che gli stessi vengano effettuati tramite l'utilizzo dei servizi CBI.

3.1 Requisiti

In particolare, in associazione ad ogni pagamento oggetto di monitoraggio, è necessario fornire le seguenti informazioni:

1. coordinate bancarie del conto corrente di addebito
2. nome soggetto ordinante
3. Codice Univoco di Progetto – CUP
4. titolare del conto corrente di accredito – beneficiario
5. data esecuzione pagamento richiesta dall'ordinante
6. causale del pagamento specifica per ciascuna tipologia di progetto
7. somma addebitata
8. somma accreditata

Le informazioni riportate in elenco dovranno essere rese disponibili a DIPE per il tramite di Consip, il quale effettuerà le attività di verifica e monitoraggio.

Con riferimento alla richiesta di cui al punto 1, il Consorzio CBI fa presente che ad oggi l'informazione relativa alle coordinate bancarie del conto corrente di addebito non è presente sul tracciato CBI dell'esito associato al Bonifico XML SEPA, pertanto tale informazione andrà ricercata nei flussi di rendicontazione.

4. Presupposti realizzativi

Affinché la soluzione infrastrutturale descritta nei paragrafi che seguono possa essere realizzata è necessario che si verifichino i seguenti presupposti:

1. tutte le operazioni di pagamento oggetto di monitoraggio devono essere:
 - effettuate da aziende clienti CBI (aziende che hanno stipulato un contratto con una Banca Proponente aderente al circuito CBI e, ove ritenuto necessario, con una o più Banche Passive CBI);
 - istruite tramite il servizio CBI "Disposizioni di pagamento XML SEPA" richiedendo altresì il servizio CBI di "Esito verso ordinante e beneficiario" ad esso associato;
 - istruite verso conti correnti di addebito accesi (attraverso la trasformazione di c/c già esistenti in c/c CBI, ovvero attraverso l'apertura di nuovi c/c CBI) presso banche aderenti al circuito CBI;
2. ai fini della tracciabilità attraverso le rendicontazioni, anche i conti correnti di accredito devono essere accesi presso banche aderenti al circuito CBI (attraverso la trasformazione di c/c già esistenti in c/c CBI, ovvero attraverso l'apertura di nuovi c/c CBI);
3. il Gestore del Sistema di Monitoraggio (DIPE) deve essere un utente CBI in modo da poter ricevere gli esiti al beneficiario (cfr. Appendice);

Handwritten signatures and initials:
BR
5
As
W
Sp



Ministero dell'Interno

Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere

4. affinché il Gestore del Sistema di Monitoraggio possa verificare le operazioni di pagamento, è necessario che il soggetto ordinante sappia che – ove quest'ultimo non indichi esplicitamente i pagamenti da assoggettare a monitoraggio (cfr. paragrafo 5.3) – le informazioni relative all'esito non potranno essere veicolate verso il Gestore stesso;
5. il Gestore del Sistema di Monitoraggio dovrà essere in grado di elaborare le informazioni ricevute e formattate in coerenza con gli standard CBI;
6. le banche non saranno in grado di impedire l'utilizzo di funzioni aggiuntive rispetto al Bonifico XML SEPA a valere sui c/c oggetto di monitoraggio; l'obbligo di utilizzo del solo bonifico resta dunque in capo al solo intestatario del conto.

5. Il modello di servizio

5.1 Le funzioni CBI proposte

La soluzione individuata prevede l'utilizzo congiunto delle seguenti funzioni CBI:

- "Disposizioni di pagamento XML SEPA" (cfr. documento standard tecnici STIP-MO-001)
- "Esito verso ordinante e beneficiario" (cfr. documento standard tecnici STIP-MO-001)
- "Rendicontazione" (cfr. documento standard tecnici CBI-RND-001)

In sostanza, la funzionalità identificata prevede la veicolazione delle disposizioni di pagamento tramite il servizio CBI "Disposizioni di pagamento XML SEPA" e l'invio a DIPE delle informazioni relative all'esito mediante utilizzo del servizio CBI "Esito verso ordinante e beneficiario". L'erogazione di quest'ultimo servizio viene effettuata nei confronti del mittente della richiesta di pagamento nel momento in cui compila la relativa distinta. L'informazione dell'avvenuto pagamento si ottiene invece mediante il servizio di "Rendicontazione".

Con riferimento alla tracciabilità dei **bonifici inviati da e verso l'estero** si precisa quanto segue:

- lato rendicontazioni: gli importi relativi ad operazioni da e sull'estero sono distinguibili rispetto a quelli regolati in ambito nazionale per la presenza di due specifiche causali (rispettivamente la causale ZI e ZL) nel record 62, mentre non è detto che ci siano presenti altre informazioni quali BIC o altra codifica.
- lato Bon XML SEPA: è possibile utilizzare la funzione in questione nel solo caso in cui i bonifici vengano disposti dal cliente ordinante italiano verso un c/c beneficiario attestato su banca estera appartenente all'area SEPA² e aderente allo schema di regolamento **SEPA Credit Transfer (SCT)**. Se si vuole consentire l'invio di bonifici le cui banche di accredito appartengano a paesi al di fuori dell'area SEPA o non aderenti allo schema di regolamento SCT, è dunque necessario utilizzare il servizio "Bonifico Estero – PE" per il quale però non è possibile ottenere l'esito verso il Soggetto monitorante.

Facendo riferimento all'elenco delle informazioni richieste da DIPE e riportate nel paragrafo 3.1 "Requisiti", di seguito si illustra la localizzazione di tali informazioni nell'ambito dei tracciati delle funzioni CBI utilizzate.

2

La lista dei Paesi e delle colonie riconosciute dall'EPC come parte della Single Euro Payment Area (SEPA) è contenuta nel documento "EPC409-09 SEPA Countries", alla data disponibile al seguente link: http://www.europeanpaymentscouncil.eu/knowledge_bank_detail.cfm?documents_id=328.



Ministero dell'Interno

Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere

Informazione richiesta	Ubicazione
coordinate bancarie del conto corrente di addebito	Rendicontazioni record 61 Esito al beneficiario ³ , campo TxInfAndSts/ OrgnITxRef/RmtInf/Ustrd
nome soggetto ordinante	Esito al beneficiario, campo TxInfAndSts/ OrgnITxRef/Dbtr/Nm
Codice Univoco di Progetto	Esito al beneficiario, campo TxInfAndSts/ OrgnITxRef/RmtInf/Ustrd
titolare del conto corrente di accredito	Esito al beneficiario, campo TxInfAndSts/ OrgnITxRef/Cdtr/Nm
data esecuzione pagamento richiesta dall'ordinante	Esito al beneficiario TxInfAndSts/OrgnITxRef/ ReqdExctnDt
causale del pagamento specifica per ciascuna tipologia di progetto	Esito al beneficiario, campo TxInfAndSts/ OrgnITxRef/RmtInf/Ustrd
somma addebitata	Rendicontazioni record 62 campo importo movimento pos. 27-41
somma accreditata	Rendicontazioni record 62 campo importo movimento pos. 27-41

5.2 Attori coinvolti

Gli attori coinvolti nell'erogazione (cfr. i tracciati relativi alle nuove funzioni "Disposizioni di pagamento XML SEPA" ed "Esito verso ordinante e beneficiario") sono i seguenti:

- **Titolare del c/c di addebito (Ordinante/Debitore):** è il titolare del c/c di addebito sottoposto a monitoraggio. Invia la richiesta di bonifico tramite il canale CBI;
- **Titolare c/c accredito (Creditore/Beneficiario):** è il titolare del c/c su cui verrà accreditata la richiesta di bonifico inviata dal titolare del conto corrente di addebito;
- **Banca Proponente dell'Ordinante:** è la Banca che fornisce l'accesso telematico al circuito CBI;
- **Banca Passiva dell'Ordinante:** è la Banca sulla quale risiede il c/c di addebito e che esegue pertanto l'addebito in conto.
- **Destinatario esito di pagamento:** è il destinatario dell'esito al beneficiario richiesto dall'Ordinante. Nel caso specifico coincide con il DIPE.

Considerando anche la fase di regolamento del pagamento, che avviene al di fuori del circuito CBI, si ha la seguente definizione aggiuntiva:

- **Banca di accredito:** è la Banca del beneficiario sulla quale risiede il c/c di accredito. Genera i flussi di rendicontazione in qualità di Banca Passiva del beneficiario (bonifici in entrata). Si osserva che in generale il c/c di accredito potrebbe non essere soggetto a monitoraggio se non segnalato come tale alla Banca di accredito.

Si precisa come l'esito al beneficiario, veicolato sul canale CBI, rappresenti un esito di avvenuto addebito dell'importo versato. Affinché tale esito possa assumere la valenza di un esito di effettivo accredito, il Gestore del Sistema di Monitoraggio deve aspettare il corrispondente movimento nella rendicontazione generata dalla Banca di accredito (Banca Passiva del beneficiario).

Il ruolo della Banca Proponente del GSM verrà svolto dal Consorzio CBI attraverso il Servizio di Nodo CBI.

³ Tale informazione è presente solo qualora il conto di addebito sia monitorato (cfr. par. 5.4).

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller ones.



Ministero dell'Interno

Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere

Per ogni ulteriore dettaglio si faccia riferimento al corrispondente paragrafo riportato in appendice.

5.3 Attività in carico alle Aziende

Il modello di servizio è caratterizzato dai seguenti passi.

Si precisa che le modalità di colloquio tra cliente e Banca Proponente rientrano nella sfera competitiva dei servizi che ciascuna banca CBI offre ai propri clienti.

Nel prosieguo del presente documento si suppone che l'azienda mittente abbia a disposizione un software di front end per la generazione dei messaggi XML di richiesta di pagamento.

Step 1 (una tantum)

Il cliente titolare del conto monitorato che attiva il servizio di rendicontazione dovrà inviare alla banca presso la quale intrattiene il conto oggetto di monitoraggio una apposita comunicazione che contenga:

- la richiesta di duplicare le rendicontazioni associate al conto corrente di cui è titolare;
- il Soggetto Monitorante (Denominazione, codice SIA, CUC) al quale inviare le rendicontazioni duplicate.

Step 2 (ricorrente)

L'azienda mittente delle disposizioni di pagamento sottoposte a monitoraggio ogni qualvolta effettua un bonifico a valere su un conto monitorato deve seguire le seguenti regole:

1. utilizzare la funzione Bonifico XML SEPA;
2. valorizzare la prima occorrenza delle informazioni di riconciliazione non strutturate (tag <Ustrd>) antepoendo la stringa chiave //MIP/ (ovvero altre stringhe da concordare con i singoli GSM) alle informazioni necessarie per il monitoraggio. Tale stringa abilita i controlli aggiuntivi ai quali le Banche sottoporanno la disposizione di pagamento. Come accennato, nel caso del MIP, a seguito di tale stringa vanno altresì inserite le informazioni necessarie per il monitoraggio ovvero il CUP seguito dalla causale del pagamento specifica per ciascuna tipologia di progetto (//MIP/valore CUP/CAUSALE SPECIFICA);
3. richiedere l'esito verso il beneficiario (campo PmtInf/CdtTrfTxInf/SrvInf valorizzato con "ESBEN"), inserendo il CUC del GSM quale destinatario esito creditore (sottocampo Id del campo PmtInf/CdtTrfTxInf/DestCdtrRsp/Id/OrgId/).

5.4 Attività in carico alle Banche

Step 1 (una tantum)

La banca, ogni qualvolta riceva da parte del cliente oggetto di monitoraggio la richiesta di duplicazione delle rendicontazioni dovrà acquisire la Denominazione, il codice SIA ed il CUC del Soggetto Monitorante al quale inviare le rendicontazioni duplicate via CBI.

Step 2 (ricorrente)

Seppure la soluzione architettonica identificata utilizza servizi obbligatori già rilasciati dalle banche consorziate, nello specifico – per il solo servizio "Disposizioni di pagamento XML SEPA" – è necessario

BZ
RZ
AY
L
S



Ministero dell'Interno

Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere che le banche introducano dei controlli applicativi aggiuntivi rispetto a quanto previsto dalle specifiche tecniche del servizio in questione.

Con riferimento al tracciato XML di richiesta di pagamento CBI SEPA compliant, i **controlli aggiuntivi** da effettuare nell'ambito del progetto MIP, qualora i primi sei caratteri della prima occorrenza del campo RmtInf/Ustrd vengano valorizzati dall'azienda utilizzando la stringa riservata //MIP/, sono di seguito esplicitati. Tali controlli rappresentano a tutti gli effetti controlli di diagnostica CBI pertanto, con riferimento al workflow del bonifico XML descritto nel documento STIP-MO-001, in caso di esito negativo da parte della banca passiva ricevente la stessa è tenuta a generare un messaggio 4 KO:

1. deve essere richiesto l'esito verso il DIPE sul canale CBI. Ciò significa che il campo PmtInf/CdtTrfTxInf/SrvInf deve essere valorizzato con "ESBEN" ed il CUC del GSM deve essere inserito nel campo dedicato all'Identificativo del campo PmtInf/CdtTrfTxInf/DestCdtrRsp/Id/OrgId/;
2. Il CUC del destinatario esito creditore deve coincidere con il CUC indicato quale identificativo del GSM/DIPE nel Directory;
3. l'intera stringa RmtInf/Ustrd deve essere strutturata dal cliente ordinante nel seguente modo:
//MIP/<CUP 15 caratteri alfanumerici>/<2 caratteri numerici>/...;

Si precisa che nel campo RmtInf/Ustrd, a seguito dell'ultimo delimitatore "/" potranno essere presenti altre informazioni non sottoposte, ad oggi, ad alcun controllo.

Step 3 (ricorrente)

All'atto della compilazione della rendicontazione giornaliera verso l'azienda ordinante, la banca passiva dovrà duplicare tale rendicontazione inserendo come destinatario nel record di testa e di coda il codice SIA assegnato al DIPE.

In coerenza con il modello di servizio delle funzioni CBI utilizzate, la banca passiva dovrà inoltre inviare l'esito verso il Beneficiario (stato di avanzamento 10) al GSM/DIPE passando per la banca proponente dell'ordinante.

Per consentire al GSM di correlare agevolmente i messaggi di esito con gli RH relativi ai conti monitorati (cfr. par. successivo), è tuttavia necessario arricchire il contenuto informativo degli esiti con l'IBAN del c/c di addebito da utilizzare quale chiave di riconciliazione in unione al campo MsgId presente nella richiesta di pagamento originaria.

Pertanto, limitatamente agli esiti indirizzati al GSM/DIPE, la banca passiva dell'ordinante, una volta effettuato l'addebito, dovrà aggiungere l'IBAN del c/c di addebito nel campo RmtInf/Ustrd estraendolo dal campo obbligatorio PmtInf/DbtrAcct/Id/IBAN presente nella richiesta di pagamento originaria. La struttura del campo RmtInf/Ustrd sul messaggio di esito sarà quindi la seguente:

//MIP/<CUP 15 caratteri alfanumerici>/<2 caratteri numerici>/<IBAN c/c di addebito>/

Nel caso in cui l'azienda abbia inserito dopo i due caratteri numerici che identificano la causale specifica altre proprie informazioni, la banca dovrà posporre tali informazioni all'IBAN del c/c di addebito. Qualora la lunghezza complessiva della stringa superi i 140 caratteri, la stessa dovrà essere distribuita su più occorrenze del campo RmtInf/Ustrd.

5.5 Riconciliazione con il movimento di accredito

La fase finale del processo prevede l'acquisizione da parte del Gestore del Sistema di Monitoraggio dell'informazione relativa all'avvenuto accredito delle disposizioni effettuate dalle aziende monitorate.



Ministero dell'Interno

Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere
Come anticipato nei paragrafi precedenti, tale informazione viene resa tramite i servizi CBI di rendicontazione (flussi RH) strutturati in modo da riportare tutti i riferimenti necessari per poter risalire in modo univoco alla disposizione di pagamento predisposta dall'ordinante.

Il processo complessivo, comprensivo di attori coinvolti, viene sinteticamente illustrato nella figura seguente.




Figura 3

La banca CBI di accredito invia alla Banca Proponente del GSM i flussi informativi (RH) relativi all'accredito perfezionato sul circuito di regolamento interbancario.

La Banca Proponente del GSM (rappresentata dal Consorzio CBI per il tramite del Servizio di Nodo CBI) mette a disposizione di quest'ultimo la rendicontazione, contenente gli identificativi della distinta di pagamento.

Il GSM può correlare la conferma di avvenuto accredito con le informazioni di dettaglio precedentemente ricevute tramite il servizio di esito. Ciò avviene attraverso l'utilizzo delle due chiavi di riconciliazione "OrgnlMsgId" e "OrgnlEndToEndId" sempre presenti nell'esito e presenti su richiesta nelle rendicontazioni.

6. Costi

Con riferimento ai costi che la Pubblica Amministrazione ed i soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere pubbliche dovrebbero sostenere per l'erogazione delle funzioni "Disposizioni di pagamento XML SEPA", "Esito verso Ordinate e Beneficiario" e "Rendicontazioni", il Consorzio CBI informa che le *policy di pricing* applicate su tutti i servizi CBI sono sempre demandate alla scelta di ciascuna banca, che in tal senso è libera di definire in sede contrattuale l'entità dei corrispettivi.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'BR', 'G', and others.



Ministero dell'Interno

Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere

7. Appendice

7.1 Dettagli tecnici

7.1.1 Attori coinvolti

Al fine di rappresentare anche il caso più complesso di interazione tra tutti gli attori coinvolti, nel presente paragrafo se ne fornisce un elenco più completo e dettagliato, così come rappresentato negli standard tecnici CBI.

1. **Mittente della richiesta di pagamento (Mittente/Initiating Party):** è il soggetto mittente della richiesta di bonifico (ha stipulato un contratto con una Banca Proponente e possiede un CUC – Codice Univoco CBI);
2. **Titolare del c/c di addebito (Ordinante/Debitore):** è il titolare del c/c su cui verrà addebitata la richiesta di bonifico inviata dal mittente. Può coincidere con il Mittente. Qualora il Mittente non coincida con l'Ordinante, la richiesta di pagamento viene inviata dal Mittente per conto dell'Ordinante stesso;
3. **Debitore effettivo:** è il debitore effettivo della richiesta di pagamento (distinta);
4. **Titolare c/c accreditato (Creditore/Beneficiario):** è il titolare del c/c su cui verrà accreditata la richiesta di bonifico inviata dal mittente;
5. **Creditore effettivo:** è il beneficiario effettivo della disposizione di pagamento;
6. **Banca Proponente dell'Ordinante:** è la Banca che fornisce al Mittente della richiesta di pagamento l'accesso telematico al circuito CBI. Nella documentazione tecnica descrittiva del nuovo servizio CBI "Disposizioni di pagamento XML SEPA" viene indicata come "Mittente Logico" delle distinte di pagamento;
7. **Banca Passiva dell'Ordinante:** è la Banca sulla quale risiede il c/c di addebito e che esegue pertanto l'addebito in conto. Nella documentazione tecnica descrittiva del nuovo servizio CBI "Disposizioni di pagamento XML SEPA" viene indicata come "Destinatario Logico" delle distinte di pagamento;
8. **Destinatario esito di pagamento:** è il destinatario dell'esito al beneficiario richiesto dall'Ordinante. Può non coincidere con il Creditore.
9. **Banca Proponente del destinatario esito di pagamento:** è la Banca che fornisce l'accesso telematico al circuito CBI al destinatario dell'esito di pagamento;

Considerando anche la fase di regolamento del pagamento, che avviene al di fuori del circuito CBI, si ha la seguente definizione aggiuntiva:

- **Banca di accreditato:** è la Banca del beneficiario sulla quale risiede il c/c di accreditato. Genera i flussi di rendicontazione in qualità di Banca Passiva del beneficiario (bonifici in entrata).

Sulla base di tali definizioni e delle esigenze manifestate dal Gestore del Monitoraggio, è possibile effettuare le seguenti associazioni che consentono di comprendere come strutturare opportunamente le richieste di pagamento.

- **Azienda soggetta a monitoraggio (AM):** rappresenta l'ordinante della richiesta di pagamento (distinta). Può possedere una stazione di lavoro CBI, nel qual caso coincide con il mittente e viene univocamente individuato da un proprio CUC. Un possibile scenario alternativo è quello in cui l'ordinante non è un utente CBI ma inoltra le richieste di pagamento tramite un soggetto che agisce da "Payment Factory" per suo conto. In quest'ultimo caso il Payment Factory assume il ruolo di mittente (Initiating Party) della richiesta di pagamento mentre il datore di lavoro figura come ordinante.

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Ministero dell'Interno

Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere

- **Gestore del Sistema di Monitoraggio (GSM):** rappresenta il destinatario dell'esito associato alle operazioni di pagamento oggetto di monitoraggio, nonché delle rendicontazioni eventualmente richieste.

7.1.2 Il processo di servizio

Nella figura seguente vengono localizzati i tag da utilizzare per l'inserimento delle informazioni di dettaglio all'interno di ogni singola disposizione di pagamento.




Figura 4

Si osserva come tale soluzione consente al Gestore del Monitoraggio di ricevere l'esito delle disposizioni di pagamento; nel caso in cui invece l'ordinante non inserisca la stringa chiave //MIP/ la banca non sarà in grado di effettuare il controllo di natura applicativa che inibisce la veicolazione dell'ordine di pagamento se non è stato contestualmente richiesto l'invio dell'esito verso il Gestore del Sistema di Monitoraggio.

Di seguito la rappresentazione grafica delle logiche di controllo che consentiranno ai vari soggetti coinvolti il trattamento dei dati sottoposti a monitoraggio. Dalla figura che segue emerge con chiarezza come l'azienda ordinante sia altresì abilitata ad inviare richieste di pagamento non sottoposte a monitoraggio.

Logiche di elaborazione distinta di pagamento lato front end Cliente:

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Ministero dell'Interno

Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere



Azienda mittente




Figura 5

Le logiche di trattamento distinta di pagamento lato Banca Proponente/Passiva richiedono dei controlli aggiuntivi di natura strettamente applicativa limitati alla sola gestione dei flussi su circuito CBI. Si osserva, infatti, che quanto definito nel presente documento non ha nessun impatto sulle procedure di gestione dei pagamenti monitorati su circuito di pagamento SEPA.

Logiche di trattamento:



Banca Proponente/Passiva



Figura 6

Handwritten signatures and initials



Ministero dell'Interno

Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere

7.1.3 Dati del GSM

Si riportano di seguito i dati relativi al Gestore del Sistema di Monitoraggio, come da censimento sul Directory CBI:

SIA 326H8
CUC 0883796U
CODICE ID NAZIONALE 80188230587
ABI BANCA PROPONENTE 88515
CUC BANCA PROPONENTE 0883436G

7.2 Glossario

MIP – Monitoraggio Investimenti Pubblici
CUP – Codice Univoco di Progetto
CBI – Corporate Banking Interbancario
GSM – Gestore del Sistema di Monitoraggio: DIPE
AM – Azienda soggetta a monitoraggio

BV
M
M
M
M



Ministero dell'Interno

Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere

PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA SPERIMENTAZIONE DEL MONITORAGGIO FINANZIARIO RELATIVO AL PROGETTO POMPEI

ALLEGATO 3

ANAGRAFICA STAZIONE APPALTANTE E IMPRESE

COLONNA		DESCRIZIONE	DOMINIO	OBBLIGATORIO
	CUP	Codice CUP		
FORNITORE	RAGIONE SOCIALE	Ragione Sociale	TESTO	SI
	PARTITA IVA	partita IVA	TESTO	SI
	CODICE FISCALE	codice fiscale	TESTO	SI
	SEDE LEGALE	Indirizzo della sede legale	TESTO	SI
	DENOMINAZIONE CONSORZIO	Denominazione dell'eventuale consorzio, ATI, RTI, etc. (laddove presente)	TESTO	NO
	BANCA	Denominazione banca su cui è aperto il conto corrente dedicato	TESTO	SI
	IBAN	Codice IBAN	TESTO	SI
	INDIRIZZO EMAIL	Indirizzo per comunicazioni	TESTO	SI
CLIENTE	REGIONE SOCIALE	Ragione Sociale	TESTO	SI
	PARTITA IVA	partita IVA	TESTO	SI
CONTRATTO	CIG	Codice identificativo di gara (utile se un progetto è realizzato con più gare)	TESTO	SI
	CONTRATTO	Codice contratto	TESTO	SI
	DESCRIZIONE	descrizione del contratto	TESTO	SI
	DATA INIZIO	data inizio validità del contratto	DATA	SI
	DATA FINE	data fine validità del contratto	DATA	NO
	IMPORTO	importo del contratto in €, con due decimali	NUMERO	SI
MANLEVA	FLAG	indica presenza lettera manleva (S/N)	TESTO	SI
	DATA LETTERA	data invio lettera manleva	DATA	SI
	NOTE	NOTE GENERALI	TESTO	NO